




Amt für Gemeinden Graubünden
Uffizzi da vischnancas dal Grischun
Ufficio per i comuni dei Grigioni

MCA2

Modello
contabile armonizzato 2
per i comuni grigionesi



MCA2 indicazioni pratiche 1 / 2016

Editore

Ufficio per i comuni dei Grigioni
Grabenstrasse 1
7001 Coira

Indice

1.	Aspetti fondamentali.....	3
2.	Basi legali	3
3.	Beni patrimoniali e amministrativi	4
4.	Valutazione di immobili nei beni patrimoniali	4
5.	Delcredere	4
6.	Distinzione tra rimborsi e sussidi	4
7.	Ammortamenti sui beni amministrativi.....	5
8.	Contabilità delle immobilizzazioni	5
9.	Prefinanziamenti	6
10.	Conto dei flussi monetari	6
11.	Spese e ricavi da immobili.....	6
12.	Indicatori finanziari	7
13.	Riserva di nuova valutazione dei beni patrimoniali	8
14.	Piano finanziario.....	8
15.	Sistema di controllo interno	8

1. Aspetti fondamentali

I comuni grigionesi hanno tempo ancora fino al 2018 per adeguare la loro gestione finanziaria al nuovo standard per la presentazione dei conti MCA2. Sul sito www.afg.gr.ch, nella rubrica temi/progetti ⇒ MCA2, sono disponibili le basi legislative, diverse raccomandazioni per la prassi e la registrazione nonché alcuni modelli. In base alle esperienze pratiche maturate, con la presente nota informativa siamo in grado di fornirvi ulteriori indicazioni pratiche e utili riguardo al MCA2. Esse trattano domande frequenti e contribuiscono a evitare errori. I seguenti 30 comuni hanno già adottato il nuovo modello contabile:

2013 (comuni pilota)	2014	2015	2016
Arosa Flims Luzein Untervaz Thusis	Ilanz/Glion Rhâzüns	Bonaduz Calanca Coira Domat/Ems Domleschg Fideris Flerden Masein Scuol Tamins Tschappina Urmein Vals Zernez	Cazis Grüsch Jenaz Klosters-Serneus Landquart Malans Obersaxen Mundaun Surses Trimmis

2. Basi legali

Il modello contabile armonizzato 2 (MCA2) per i comuni grigionesi si basa sulla legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (legge sulla gestione finanziaria, LGF; CSC 710.100) nonché sull'ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom; CSC 710.200). Le disposizioni della LGF valgono per i comuni politici, per quanto non valgano disposizioni cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini esplicitamente fattispecie cantonali. Per le regioni, le corporazioni di comuni, nonché per i comuni patriziali la legge vale per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali. I comuni politici possono emanare disposizioni proprie in materia di gestione finanziaria o mantenerle, per quanto non si pongano in contrasto con il diritto cantonale. Un atto normativo comunale può ad esempio contenere le seguenti disposizioni:

- competenza di spesa dell'esecutivo per l'esenzione dal credito suppletivo (art. 20 LGF);
- rinuncia a ulteriori ammortamenti (art. 28 LGF);
- organizzazione del sistema di controllo interno (art. 31 LGF);
- determinazione di più di tre anni per il piano finanziario (art. 3 OGFCom);
- determinazione della soglia di rilevanza per la costituzione di accantonamenti (art. 14 OGFCom);
- determinazione delle aliquote per le compensazioni interne (art. 16 OGFCom);
- determinazione della cadenza delle valutazioni per fondi ed edifici quando l'intervallo deve essere inferiore a dieci anni (art. 20 OGFCom);
- definizione del metodo di calcolo del valore di mercato degli investimenti nei beni patrimoniali (art. 26 LGF).

3. Beni patrimoniali e amministrativi

(raccomandazione per la prassi MCA2 n. 2)

Il MCA2 non modifica la definizione dei termini "beni patrimoniali" e "beni amministrativi". L'attribuzione di un valore patrimoniale ai beni amministrativi o ai beni patrimoniali si orienta alla delimitazione tra "uscita" (beni amministrativi) e "investimento" (beni patrimoniali). I beni patrimoniali si compongono di quei valori patrimoniali che possono essere alienati senza pregiudicare l'adempimento dei compiti pubblici (cfr. art. 2 cpv. 1 LGF). I beni amministrativi comprendono quei valori patrimoniali che servono direttamente e per un lungo periodo all'adempimento di compiti pubblici (cfr. art. 2 cpv. 2 LGF). La distinzione tra le due tipologie di beni è importante dal punto di vista del diritto finanziario, soprattutto in relazione alle competenze e alle disposizioni sull'iscrizione a bilancio e sulla valutazione.

4. Valutazione di immobili nei beni patrimoniali

(raccomandazioni per la prassi MCA2 n. 3 e 15)

Gli immobili (fondi ed edifici) nei beni patrimoniali devono essere valutati almeno ogni dieci anni al valore di mercato nel giorno di riferimento dell'iscrizione a bilancio (cfr. art. 26 cpv. 2 LGF, art. 20 OGFCOM). In sede di rilevamento degli investimenti (messa in funzione) essi vengono valutati al valore d'acquisto. Se per un immobile nei beni patrimoniali è disponibile una stima ufficiale del valore commerciale, in linea di principio il valore di questa stima può essere ripreso. Fattori che influenzano il valore, come la posizione, l'età, l'usura, il grado di urbanizzazione, i diritti e gli oneri (ad es. limitazioni d'uso), siti contaminati ecc. vanno tenuti in considerazione in sede di stima con adeguati supplementi o riduzioni. Il valore di mercato di immobili con diritti di superficie si calcola in base al valore del terreno (indicizzato), stabilito di regola nel relativo contratto di diritto di superficie. Non vanno considerate opere edilizie e riversione.

5. Delcredere

(raccomandazione per la prassi MCA2 n. 3)

Se per i crediti vi è un rischio di perdita, va costituito un delcredere. La costituzione e lo scioglimento del delcredere avvengono nella corrispondente funzione attraverso il conto dei costi "3180 Rettifiche di valore su crediti (delcredere)".

6. Distinzione tra rimborsi e sussidi

Nelle spese di riversamento (gruppo specifico 36), ossia nei ricavi da riversamenti (gruppo specifico 46) del conto economico viene tra l'altro operata la distinzione tra rimborsi e sussidi. Di norma, un rimborso si riferisce a una controprestazione diretta e viene determinato in base ai costi. Diversamente da quanto accade per i rimborsi, a fronte dei sussidi di norma non vi sono prestazioni dirette. Le esperienze pratiche maturate finora hanno dimostrato che a tal proposito le spese e i ricavi rappresentano in prevalenza "rimborsi", anche se comunemente si parla di "sussidi".

7. Ammortamenti sui beni amministrativi (raccomandazione per la prassi MCA2 n. 7)

Riguardo agli ammortamenti sui beni amministrativi viene operata la seguente distinzione:

- I beni amministrativi esposti a una svalutazione in seguito all'utilizzo vengono ammortizzati in modo ordinario e lineare per categoria d'investimento secondo la durata di utilizzo di cui all'art. 23 OGFCOM.
- Se per una voce dei beni amministrativi si prevede una perdita di valore duratura e che supera l'utilizzo ordinario, il suo valore contabile viene rettificato (ammortamento straordinario).
- Inoltre, i comuni possono effettuare ammortamenti sui beni amministrativi motivati da ragioni di politica finanziaria (ammortamenti supplementari). Lo scioglimento degli ammortamenti supplementari avviene a partire dall'anno successivo alla costituzione e per tutta la durata di utilizzo residua.

Mutui e partecipazioni dei beni amministrativi non vengono ammortizzati finché non si verifica una perdita di valore duratura.

Ai fini degli ammortamenti e delle rettifiche di valore sui beni amministrativi è necessario tenere conto dei seguenti conti:

Conto	Denominazione
3300	Ammortamenti ordinari investimenti materiali beni amministrativi
3301	Ammortamenti straordinari investimenti materiali beni amministrativi
3320	Ammortamenti ordinari investimenti immateriali
3321	Ammortamenti straordinari investimenti immateriali
3640	Rettifiche di valore mutui beni amministrativi
3650	Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi
3660	Ammortamenti ordinari su contributi agli investimenti beni amministrativi
3661	Ammortamenti straordinari su contributi agli investimenti beni amministrativi
3830	Ammortamenti supplementari su investimenti materiali beni amministrativi
3832	Ammortamenti supplementari su investimenti immateriali beni amministrativi
3874	Ammortamenti supplementari su mutui beni amministrativi
3875	Ammortamenti supplementari su partecipazioni beni amministrativi
3876	Ammortamenti supplementari su contributi agli investimenti beni amministrativi

8. Contabilità delle immobilizzazioni (raccomandazione per la prassi MCA2 n. 7)

Al più tardi al termine del periodo contabile gli investimenti netti (uscite al netto delle entrate) del conto degli investimenti vengono registrati come "aumenti" nella contabilità degli investimenti e iscritti all'attivo nel bilancio. Nella contabilità degli investimenti, quali "diminuzioni" non vanno registrate le entrate per investimenti, bensì le diminuzioni di beni amministrativi in caso di alienazioni, i trasferimenti nei beni patrimoniali o quando l'investimento è stato completamente ammortizzato e presenta un valore di zero franchi. Trasferimenti necessari tra i diversi conti di bilancio dei beni amministrativi devono essere registrati come "riclassificazioni". Gli investimenti netti costituiscono la base per il calcolo degli ammortamenti ordinari lineari. Tutti gli ammortamenti (ordinari, straordinari e supplementari) vengono attribuiti alle corrispondenti funzioni del conto economico. In linea di principio, i beni amministrativi vanno

ammortizzati a CHF 0. In alternativa, i beni amministrativi possono essere ammortizzati anche a CHF 1 (pro memoria).

9. Prefinanziamenti

(raccomandazione per la prassi MCA2 n. 8)

La costituzione e lo scioglimento di prefinanziamenti sono qualificati quale affare straordinario. Essi vengono registrati nella funzione corrispondente del conto economico attraverso il conto "3893 Versamenti in prefinanziamenti" o il conto "4893 Prelevamenti da prefinanziamenti".

10. Conto dei flussi monetari

(raccomandazione per la prassi MCA2 n. 14)

Il conto dei flussi monetari informa sull'origine e sull'impiego dei mezzi finanziari. Affinché il flusso monetario da attività di esercizio venga rilevato in maniera corretta, i versamenti e i prelevamenti da finanziamenti speciali e fondi devono essere rilevati in maniera coerente a conto economico (gruppo specifico 35x Prelevamenti o 45x Versamenti). Una registrazione diretta a bilancio comporterebbe un rilevamento non corretto di tale flusso monetario.

Il flusso monetario da attività di esercizio, quale prima parte del conto dei flussi monetari, corrisponde al saldo dei ricavi finanziari e delle spese finanziarie che risultano dall'attività di esercizio. Ai fini della determinazione è ammissibile sia il metodo di calcolo diretto, sia quello indiretto. Il metodo diretto prevede la determinazione dei ricavi e delle spese che producono effetti sulla liquidità e il calcolo diretto del flusso monetario quale saldo. Il calcolo in via indiretta parte dall'utile, il quale successivamente viene rettificato per spese e ricavi che non producono effetti sulla liquidità nonché per variazioni di altre voci di bilancio dell'attivo circolante netto.

11. Spese e ricavi da immobili

(raccomandazione per la prassi MCA2 n. 15)

Tutte le spese e i ricavi da immobili nei beni patrimoniali vengono iscritti a conto economico nella funzione "963x Immobili dei beni patrimoniali" attraverso il gruppo specifico 34x (Spesa) e 44x (Ricavo). Allo stesso modo, eventuali ricavi (quali ad es. canoni d'affitto e di locazione) da immobili nei beni amministrativi vengono iscritti nel gruppo specifico 44x. Dato che tali spese e ricavi non rientrano nell'attività di esercizio del comune, bensì nell'attività di finanziamento, vengono iscritti separatamente con la presentazione a più livelli dei profitti nel risultato dal finanziamento (cfr. Raccomandazione per la prassi MCA2 n. 12, numero 1.2).

12. Indicatori finanziari

(raccomandazione per la prassi MCA2 n. 20)

Anche con l'applicazione del MCA2 vengono ulteriormente calcolati degli indicatori finanziari. Rispetto al MCA1 varia la definizione dell'indicatore della quota del debito lordo e della quota degli interessi, mentre per quanto concerne il patrimonio/debito netto, le variazioni sono dovute a norme di valutazione mutate.

Patrimonio/debito netto

La variazione più sensibile relativa agli indicatori finanziari MCA2 rispetto al MCA1 riguarda l'indicatore "Patrimonio/debito netto", la quale di norma comporta un miglioramento a seguito della nuova valutazione necessaria dei beni patrimoniali.

Quota del debito lordo

La definizione del debito lordo prevista dal MCA2 si discosta dalla definizione precedente. Il MCA1 non tiene conto degli impegni correnti (20). Nel caso di comuni con crediti elevati ne consegue che l'indicatore finanziario "Quota del debito lordo in %" secondo il MCA2 sia molto più elevato (peggiore) rispetto al passato.

Quota degli interessi

La quota degli interessi corrisponde agli oneri per interessi netti espressi in percentuale del ricavo corrente. Il MCA2 non tiene più conto dei Redditi immobiliari beni patrimoniali (443). Gli oneri per interessi netti sono definiti come oneri per interessi (340) al netto del ricavo a titolo di interessi (440). Nel caso di comuni con elevati ricavi da immobili dei beni patrimoniali, ciò comporta che l'indicatore finanziario "Quota degli interessi in %" secondo il MCA2 sia più elevato (peggiore) rispetto al passato.

Autofinanziamento

L'autofinanziamento è un indicatore finanziario definito quale somma del risultato globale del conto economico più gli ammortamenti sui beni amministrativi, le rettifiche di valore su mutui e partecipazioni dei beni amministrativi, dell'ammortamento del disavanzo di bilancio, dei versamenti a fondi e a finanziamenti speciali nonché al netto dei prelevamenti da fondi e finanziamenti speciali e delle rivalutazioni dei beni amministrativi. Il grado di autofinanziamento mostra in quale misura i nuovi investimenti possano essere finanziati con mezzi propri. Un grado di autofinanziamento inferiore al 100 % porta a un nuovo indebitamento. Se questo valore è superiore al 100 %, è possibile ridurre l'indebitamento.

13. Riserva di nuova valutazione dei beni patrimoniali

Al momento del passaggio al MCA2, i beni patrimoniali vanno sottoposti a una nuova valutazione. La registrazione della nuova valutazione avviene senza incidenza sul risultato tramite il bilancio. Al momento del passaggio al MCA2, le correzioni delle valutazioni vengono registrate tramite il rispettivo conto degli investimenti e nella parte passiva tramite il conto di capitale proprio "Riserva di nuova valutazione dei beni patrimoniali". Nel bilancio di apertura (1° gennaio), l'utile o la perdita risultanti dalla nuova valutazione dei beni patrimoniali vengono indicati nel conto "Riserva di nuova valutazione dei beni patrimoniali". Alla fine del primo anno d'esercizio (31 dicembre), il saldo "riserva di nuova valutazione beni patrimoniali" viene trasferito all'interno del capitale proprio sul conto "eccedenza/disavanzo di bilancio" e quindi sciolto.

14. Piano finanziario

I comuni sono tenuti ad allestire un piano finanziario da rielaborare ogni anno al fine di garantire una pianificazione continua. Il passaggio al nuovo modello contabile e il contemporaneo allestimento di una pianificazione finanziaria conforme al MCA2 rappresentano una sfida, dato che mancano importanti basi di pianificazione, come ad es. il primo conto annuale secondo MCA2. Pertanto consigliamo di allestire la pianificazione finanziaria conforme al MCA2 contestualmente al processo di allestimento del preventivo per il secondo anno contabile con MCA2.

15. Sistema di controllo interno

Le nuove prescrizioni relative alla presentazione dei conti prevedono anche un sistema di controllo interno (SCI). Rientra nella responsabilità dei comuni disporre di uno SCI adeguato ed efficace. Un aiuto pratico ("Leitfaden zur Umsetzung des IKS in kleinen und mittleren Gemeinden") è disponibile sul nostro sito internet.